



Politica aziendale sulla
prevenzione del riciclaggio di denaro

Settembre 2024



CONTENUTO

1.	OBIETTIVO	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
4.	PRINCIPI GENERALI	5
5.	ATTUAZIONE DELLA POLITICA	7
5.1	Studio di due diligence	7
5.1.1.	<i>Riconoscimento da parte di terzi</i>	9
5.1.2.	<i>Controllo da parte di terzi</i>	9
5.2	Stipula di contratti	10
5.3	Monitoraggio continuo	11
5.4	Richieste di terzi.....	12
5.5	Formazione.....	12
5.6	Audit.....	13
6.	AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ	13
7.	CRONOLOGIA DELLE REVISIONI	14



1. OBIETTIVO

L'obiettivo della politica aziendale in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro ("Politica") è quello di stabilire un quadro generale per l'attuazione dei principi "know your customer" (KYC) e la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminali in tutte le società Kässbohrer ("Società" o "Kässbohrer") al fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali e combattere il finanziamento del terrorismo.

2. DEFINIZIONI

Per "Cliente" si intendono le persone fisiche o giuridiche che acquistano o utilizzano i prodotti o i servizi della Società.

Per "Responsabile della conformità" si intende il responsabile della conformità indipendente della Società. Per "GAFI" si intende il Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Per "finanziamento del terrorismo" si intende la fornitura o la raccolta deliberata di fondi e altri beni, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, considerando l'uso di tali strumenti, in tutto o in parte, da parte di un'organizzazione terroristica o per un atto terroristico.

Per "GwG" si intende la legge della Repubblica Federale di Germania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (Geldwäschegesetz).

Per "Principi Know Your Customer" si intende il riconoscimento approfondito di una persona fisica o giuridica che ha contattato per la prima volta la Società e che svolge un ruolo importante nell'eliminazione dei rischi associati al riciclaggio dei proventi di attività criminali, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, alla frode, alla concussione e ad altre attività illegali che la Società potrebbe incontrare a causa di tali individui.

Il "riciclaggio dei proventi di reato" è il processo di dimostrazione legale dei proventi generati illegalmente, come stabilito dalle normative internazionali quali GwG, MASAK e le raccomandazioni FATF. Di solito comprende le fasi di collocamento, separazione e integrazione. In primo luogo, i fondi illegittimi in contanti vengono introdotti segretamente in un sistema finanziario legittimo. Quindi, al fine di garantire che il denaro si allontani dalla sua fonte, viene trasferito all'interno del sistema attraverso numerosi conti in modo da impedirne la tracciabilità. Infine, i proventi di reato, ormai scollegati dalla fonte illecita, vengono riciclati nel sistema finanziario del paese attraverso procedure legali.

"Gestione" Il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, a seconda di chi sia il massimo responsabile delle decisioni, nonché applicabile alla Società.

"MASAK" indica il Comitato per le indagini sui reati finanziari della Repubblica di Turchia.



"Funzionario pubblico/governativo" indica una persona che è coinvolta in modo permanente, temporaneo o per un periodo determinato nella conduzione di un'attività pubblica per nomina o elezione.

Per "persona politicamente esposta" si intende una persona a cui è stata assegnata o affidata un'importante funzione pubblica. Le persone politicamente esposte includono, ma non sono limitate a: ¹

- capi di governo, ministri e viceministri;
- Membri del Parlamento;
- membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo casi eccezionali;
- Giudici;
- Membri dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- Ambasciatori;
- Alti ufficiali dell'esercito;
- Membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza delle imprese statali o persone assegnate a posizioni equivalenti; e
- Familiari e stretti partner commerciali delle persone sopra elencate.

Per "Risk Manager" si intende una figura professionale obiettiva e indipendente all'interno dell'azienda, incaricata di fornire consulenza e garanzie volte ad aggiungere valore alle operazioni dell'organizzazione e a migliorarne i processi.

Per "Elenchi delle sanzioni" si intendono gli elenchi di persone, entità o governi soggetti a sanzioni.

Per "Sistema" si intende il sistema informativo imparziale e indipendente che opera in integrazione con il software ERP della Società e che effettua analisi in base agli elenchi internazionali di sanzioni esistenti, alle decisioni e alle notizie in conformità con i requisiti dei principi Know Your Customer.

Per "Fornitore" si intende una persona fisica o giuridica che fornisce beni e servizi alla Società. Queste persone fisiche/giuridiche fanno parte della catena di fornitura aziendale e possono costituire una parte importante del valore dei prodotti della Società.

Per "Terza parte" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce per conto della Società o associata alla Società, come distributori, rivenditori, intermediari, consulenti, rappresentanti, appaltatori o subappaltatori.



3. AMBITO

La Società si impegna a rispettare gli elevati standard accettati a livello mondiale nella prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tutte le terze parti, i dipendenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare tali standard e sono responsabili dell'attuazione della presente Politica in

¹ <https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html>

al fine di impedire l'uso del marchio della Società, nonché dei prodotti e dei servizi, a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali o di finanziamento del terrorismo.

La presente Politica è stata redatta sulla base, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle normative e degli standard elencati di seguito, tenendo conto anche degli standard previsti dalle prassi internazionali:

- GwG;
- Dichiarazione dei Principi di Basilea sulla prevenzione dell'uso del sistema bancario a fini di riciclaggio di denaro² ;
- 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)³ ;
- Standard di Wolfsberg⁴ ; e
- Legislazione MASAK⁵ .

4. PRINCIPI GENERALI

Nella misura ragionevole e fattibile, la Società supervisiona regolarmente e continuamente le proprie attività rispetto alle pratiche, alle normative e alle convenzioni internazionali relative alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e aggiorna la propria Politica di conseguenza. In questo contesto, la Società ha definito la presente Politica. La Società, istituendo un quadro adeguato per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, mira a ridurre al minimo la possibilità di esposizione a vari rischi sia per la Società che per i propri dipendenti, inclusi ma non limitati a:

- *Rischio reputazionale*. Perdita derivante da un'influenza significativa sulla reputazione della Società. La perdita di reputazione può danneggiare la buona reputazione che la Società si è costruita sin dalla sua fondazione grazie al rispetto delle normative locali e internazionali da parte di tutti i suoi dipendenti e stakeholder, causando quindi un danno morale e, di conseguenza, finanziario alla Società.



- *Rischio di conformità.* Perdita derivante dalla mancata conformità alla legislazione locale e internazionale. Il rischio di conformità può comportare per la Società e/o i dipendenti sanzioni quali multe dirette, sospensione delle attività, reclusione di dipendenti e dirigenti, nonché l'inserimento in elenchi di sanzioni.
- *Rischio finanziario.* Danni materiali derivanti da uno qualsiasi dei rischi sopra indicati o da una loro combinazione e che causano un impatto finanziario negativo sulla Società.

² <https://www.hmb.gov.tr/aklama-sucu-uluslararasi-mevzuat>

³ <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/FATF-Tavsiyeleri-2012.pdf>

⁴ <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/1-1.pdf>

⁵ <https://www.hmb.gov.tr/aklama-sucu-ulusal-mevzuat>



La Società e i suoi dipendenti, nonché i terzi associati alla Società, sono tenuti a informare immediatamente il Responsabile della conformità e/o il Responsabile del rischio in forma scritta (e-mail) se dispongono di informazioni o hanno il sospetto di essere coinvolti in qualsiasi relazione connessa al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

I dipendenti della Società sono tenuti a non violare la presente Politica in nessuna circostanza. La Società applicherà una politica di tolleranza zero nei confronti delle violazioni della Politica. Qualsiasi dipendente che violi la presente Politica sarà soggetto a varie sanzioni, compreso il licenziamento.

In caso di violazione della presente Politica da parte di terzi, i contratti in essere devono essere immediatamente risolti e devono essere inviate le necessarie notifiche legali.

Nei casi in cui terze parti, in particolare i nostri dipendenti, abbiano dubbi sulla conformità di qualsiasi attività alla presente Politica, sono tenuti a segnalare tali sospetti alla Società in forma anonima o condividendo le loro informazioni personali all'indirizzo <https://kaessbohrer.com/it/codice-di-condotta>.

Per informazioni dettagliate su questo argomento, consultare la Politica aziendale sulla protezione degli informatori.

5. ATTUAZIONE DELLA POLITICA

La Società è fortemente impegnata nel rispetto degli standard di etica aziendale e conformità. La Società attua standard accettati a livello globale in ogni area geografica in cui opera e conduce controlli regolari al fine di ridurre i rischi legati al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

5.1 Studio di due diligence

I principi di riconoscimento dei terzi con cui collaboriamo, come i nostri partner commerciali e i nostri clienti, costituiscono un processo molto critico nella valutazione dei rischi di terzi e sono anche inevitabili per conformarsi alle normative locali e internazionali pertinenti.

Il processo di accettazione delle terze parti consiste in processi di ricerca che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fasi quali (i) identificazione, (ii) oggetto dell'attività, (iii) obiettivo della transazione, (iv) fonte del patrimonio, (v)



storia aziendale, (vi) area geografica in cui vengono svolte le operazioni e (vii) ricerca sulla reputazione.

Le terze parti devono essere investigate secondo le fasi sopra indicate e deve essere condotto uno studio di due diligence su di esse. Questo studio di due diligence è di fondamentale importanza per tenere la Società lontana da terze parti coinvolte in attività illecite come il riciclaggio di proventi di reato. In questo contesto, è necessario garantire che le indagini sulle terze parti e tutte le informazioni e i documenti ricevuti a questo proposito siano forniti correttamente durante il processo di accettazione.

Prima di instaurare un rapporto commerciale con terze parti, è necessario prendere in considerazione alcuni aspetti, tra cui i processi di reclutamento del personale. In particolare, le situazioni che includono, ma non si limitano a quanto segue, richiedono maggiore attenzione e una revisione più approfondita.

- Linee di business e paesi in cui si opera;
- Posizione finanziaria e reputazione;
- Controlli storici;
- Politiche etiche e di conformità;
- Persone e istituzioni⁶ che operano in aree geografiche ad alto rischio⁷ ;
- Persone politicamente esposte;
- Persone e istituzioni che utilizzano o desiderano utilizzare transazioni in contanti;
- Persone e istituzioni astenersi dal fornire informazioni e documenti;
- Persone sulle quali sono state pubblicate notizie negative sulla stampa⁸ ;
- Persone e istituzioni ritenute sospette in elenchi internazionali.

Lo studio di due diligence da eseguire sarà effettuato direttamente dal Sistema inserendo le informazioni necessarie.



5.1.1. Riconoscimento di terzi

Lo studio di due diligence sarà avviato fornendo la denominazione commerciale e altri documenti (come la registrazione commerciale, la dichiarazione dei redditi) per le persone giuridiche terze e il nome e cognome completi riportati sul documento di identità delle persone fisiche terze. Tali informazioni e documenti, se disponibili, che devono essere ottenuti dalla terza parte saranno inseriti nel Sistema senza indugio e la prima fase dello studio di due diligence sarà effettuata direttamente dal Sistema.

5.1.2. Controllo di terze parti

Quanto segue, ovvero:

- Notizie negative;

⁶ [http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

⁷ È responsabilità del Risk Manager verificare l'attualità dei paesi ad alto rischio. ⁸ I risultati ottenuti come risultato di una semplice ricerca sui motori di ricerca come Google e Yandex sono esaminati.

- Persone politicamente esposte;
- Elenchi sospetti; e
- Geografia delle operazioni

saranno scansionati dal Sistema e il risultato sarà automaticamente archiviato al suo interno.

Nei casi in cui il sistema non visualizzi alcun avviso, la decisione di concludere un contratto sarà presa dal reparto che lavorerà direttamente con la terza parte interessata (ad esempio, il reparto Risorse umane durante la stipula del contratto di lavoro, il reparto Vendite durante la stipula del contratto di vendita con i clienti).

Se nel Sistema viene visualizzato un avviso, il Sistema invierà immediatamente le informazioni in forma scritta (risk@kaessbohrer.com) al Responsabile della gestione dei rischi. In questo caso, su richiesta del Responsabile della gestione dei rischi, anche il reparto che è in contatto diretto con la Terza parte sarà tenuto a inoltrare immediatamente tutte le informazioni e i documenti al Responsabile della gestione dei rischi.



Il Risk Manager rimuoverà l'avviso dal Sistema se, dopo aver esaminato tutte le informazioni e i documenti pertinenti, concluderà che non vi è alcuna violazione della legislazione, degli standard globali e/o della presente Politica. In caso contrario, se lo riterrà necessario, richiederà un parere legale e sottoporrà la sua valutazione all'approvazione del/i responsabile/i insieme ai periodi di revisione amministrativa proposti. In tali casi, la decisione di stipulare un contratto con la Terza Parte in questione sarà presa esclusivamente dal/i responsabile/i.

Nel processo di accettazione di terze parti, se si determina che i partner o i dirigenti delle persone o delle società interessate sono persone politicamente esposte, verrà condotta una ricerca ragionevole per individuare la fonte dei beni delle parti interessate e il responsabile della gestione dei rischi valuterà ulteriormente se l'instaurazione di un rapporto commerciale con esse comporti un rischio per la Società. A seguito delle valutazioni effettuate, la decisione finale in merito sarà presa dalla Direzione per iscritto.

Tutti i risultati dello studio di due diligence sulle terze parti, le informazioni e i documenti pertinenti devono essere conservati in conformità con la legislazione locale applicabile. I registri devono essere conservati per un minimo di otto (8) anni, salvo diversamente specificato nella legislazione locale, archiviandoli in modo chiaro e comprensibile, disponibili per eventuali audit interni e/o esterni.

5.2 Stipula dei contratti

A seguito dello studio di due diligence condotto dalla Società per ottenere informazioni sufficienti sui terzi con cui intende intrattenere rapporti commerciali, verrà stipulato e firmato un contratto scritto nei casi in cui si decida di collaborare con tali terzi.

Al fine di proteggere la Società dai rischi associati al riciclaggio dei proventi di attività illecite che potrebbero essere causati da Terze Parti, durante il processo di contrattazione devono essere aggiunte al contratto le clausole di protezione pertinenti. In questo contesto, devono essere presi in considerazione i termini e le condizioni relativi al diritto di controllare le Terze Parti, all'ispezione in loco o alla risoluzione del contratto. Al fine di garantire che tutti i contratti

stipulati con terze parti contengano le disposizioni pertinenti, è necessario ottenere l'approvazione in forma scritta (e-mail) del consulente legale della Società, se presente, per la versione firmata del contratto in questione.



5.3 Monitoraggio continuo

Non è sufficiente verificare i Terzi con cui la Società collabora solo prima della fase di sottoscrizione del contratto. I Terzi con cui esiste un rapporto commerciale ininterrotto in conformità con gli standard globali e la presente Politica devono essere monitorati in modo continuo e regolare, comprese le transazioni finanziarie, in base al loro profilo di rischio.

Per quanto riguarda i terzi considerati privi di rischio durante il processo di accettazione, tali persone fisiche o giuridiche devono essere controllate regolarmente dal responsabile della gestione dei rischi almeno una volta all'anno e

- (i) se figurano in elenchi di sanzioni internazionali e
- (ii) se vi siano notizie negative su di loro nella stampa.

A seguito dell'avviso nel sistema, la frequenza della due diligence regolare per i terzi, con i quali si decide di avviare o continuare a collaborare in conformità con la decisione del/i responsabile/i della Società, sarà determinata dal Responsabile del rischio in base all'entità del rischio, con una frequenza minima di sei (6) mesi. Per tali valutazioni,

- (i) Ricerca di notizie negative sulla stampa relative alle persone fisiche e giuridiche interessate, ai partner aziendali e ai dirigenti senior;
- (ii) scansione dell'elenco delle sanzioni internazionali;
- (iii) Monitoraggio dei cambiamenti nei settori di attività; e
- (iv) Monitoraggio dei paesi in cui vengono effettuate operazioni di commercio estero

saranno effettuate dal sistema mediante la ricerca nelle risorse pubbliche. La ricerca in questo contesto sarà effettuata dal responsabile della gestione dei rischi.



Come risultato di questa ricerca, la decisione di continuare a lavorare in caso di insorgenza di un nuovo rischio che prima non esisteva sarà presa solo dal/dai responsabile/i della Società, se necessario, previa consultazione di un parere legale. La decisione del/dei responsabile/i della Società sarà aggiunta al parere del Responsabile del rischio e, se del caso, al parere legale, a fini di archiviazione.

Nei casi in cui si ritenga che non si sia formato alcun nuovo elemento di rischio, lo studio di due diligence continuerà ad essere eseguito con la frequenza determinata dal Responsabile del rischio.

5.4 Richieste di terzi

Diverse istituzioni possono richiedere documenti e informazioni relativi alle loro transazioni con la Società o con terze parti. Se un dipendente della Società è destinatario di tale richiesta, deve comunicarla senza indugio al Responsabile del rischio. Le risposte a tali richieste devono essere soggette all'approvazione del Responsabile della gestione dei rischi senza eccezioni e non devono contenere informazioni inesatte/incomplete. Inoltre, tutta la corrispondenza interna ed esterna relativa a tale processo di richiesta, se presente, deve essere registrata in forma fisica e in ogni caso in forma elettronica e conservata.

5.5 Formazione

Al fine di garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di sensibilizzare sui rischi associati alle politiche e alle regole dell'istituzione, tutti i dipendenti interessati devono ricevere una formazione regolare.

Tutti i dipendenti della Società saranno tenuti a seguire una formazione sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite al momento dell'assunzione e a frequentare tale formazione almeno una volta all'anno. Inoltre, la Società può, se lo ritiene necessario, fornire corsi di formazione di sensibilizzazione sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite o richiedere ai dipendenti di seguire corsi di formazione su tali tematiche presso altre strutture a proprie spese. L'organizzazione e il follow-up dei corsi di formazione saranno effettuati dal Dipartimento Risorse Umane della Società insieme al Responsabile della gestione dei rischi.



5.6 Audit

Gli auditor esterni effettueranno un audit generale sulle attività di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite nella Società almeno una volta all'anno e/o su richiesta dell' e della Direzione e riferiranno i risultati dell'audit al/ai responsabile/i.

6. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ

L'aggiornamento della presente Politica è di competenza del Responsabile della gestione dei rischi.

I dipendenti e i dirigenti della Società sono tenuti a rispettare la presente Politica, mentre i partner commerciali della Società sono tenuti a rispettarla nella misura del possibile. In caso di discrepanza tra la presente Politica e la legislazione locale in vigore nei paesi in cui opera la Società, prevarrà quella più restrittiva.

Nel caso in cui i dipendenti dell'azienda assistano a una transazione contraria alla presente Politica, alla legislazione applicabile o al Codice di condotta dell'azienda in conformità con gli articoli sopra menzionati, saranno tenuti a segnalare personalmente il sospetto di violazione all'indirizzo <https://kaessbohrer.com/it/codice-di-condotta>.

I dipendenti possono inoltre rivolgere in qualsiasi momento domande alla Direzione, al Responsabile della gestione dei rischi e/o al Responsabile della conformità in merito alle sanzioni e al controllo delle esportazioni e all'attuazione della presente Politica.

Il Responsabile della gestione dei rischi è incaricato di condurre audit che aumentino la probabilità di individuare possibili violazioni e di garantire che i controlli di mitigazione dei rischi identificati siano implementati in tutta la Società.

Come indicato più dettagliatamente sopra, in caso di violazione della presente Politica, potranno essere applicate sanzioni penali, compreso il licenziamento dei dipendenti e la risoluzione del contratto stipulato con terze parti.



7. STORIA DELLE REVISIONI

La presente Politica è entrata in vigore il 15 febbraio 2023.

Revisione	Data	Osservazioni
N. 1	Settembre 2024	Sono stati apportati aggiornamenti in seguito all'introduzione del nuovo sistema di segnalazione previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.